



# TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

## Circolare n° 3 del 22/11/2016

| OGGETTO  | SOGGETTI INTERESSATI            |
|--|---------------------------------|
| 1. Decreto legge 22 Ottobre 2016, n. 193<br>1.1. Liquidazioni IVA e Spesometro trimestrali<br>1.2. Rottamazione delle cartelle esattoriali<br>1.3. Riapertura della Voluntary disclosure | Tutti                           |
| 2. Donazione di prodotti alimentari, farmaceutici e altri prodotti a fini di solidarietà sociale – Novità della L. 19/08/2016 n. 166   | Società ed Enti non commerciali |
| 3. FOCUS: Principali novità in discussione della Legge Finanziaria 2017  | Tutti                           |

Derogando dalla regola finora seguita dallo Studio di comunicare ai clienti solo i provvedimenti legislativi definitivi, riteniamo opportuno informarVi circa le novità proposte dal Decreto Legge 193/2016, ricordando che le disposizioni ivi contenute potranno essere passibili di modifiche, anche significative, in sede di conversione in legge. Una volta completato l'iter legislativo provvederemo a fornire gli aggiornamenti necessari.

### 1. Decreto legge 22 Ottobre 2016, n. 193

#### 1.1. Liquidazioni IVA e Spesometro trimestrali

##### Liquidazione Iva

Viene introdotto a partire dal 2017 l'obbligo di una **comunicazione trimestrale all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle liquidazioni** anche con riferimento alle liquidazioni periodiche con **saldo a credito** o con **saldo a zero**. Sono invece **esonerati** dalla comunicazione periodica:

- I soggetti che non sono tenuti all'invio della dichiarazione Iva annuale (es. perché effettuano esclusivamente operazioni esenti);
- I soggetti che non sono tenuti alle liquidazioni Iva periodiche (es. regime forfettario, regime dei minimi, soggetti che non hanno effettuato operazioni attive né passive nel periodo d'imposta).

Nel caso in cui si verifichi una delle condizioni alla quale consegue il venire meno di uno degli esoneri di cui sopra, il contribuente sarà tenuto all'invio della comunicazione in oggetto a partire dalla liquidazione relativa al periodo nel corso del quale si sono verificate tali condizioni.

La **modalità** di invio è quella **telematica** secondo uno schema ancora in via di definizione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

La **comunicazione dati Iva** va inviata **entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre** di riferimento, pertanto le scadenze saranno le seguenti: **31 maggio 2017, 31 agosto 2017, 30 novembre 2017 e 28 febbraio 2018**.

In caso di **omessa/errata comunicazione** è prevista una **sanzione da 5.000 a 50.000 euro**

**Nb. Si evidenzia che la nuova comunicazione non influisce sui termini di versamento dell'Iva periodica, che pertanto rimangono fissati al giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento in caso di liquidazioni mensili e al giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre in caso di liquidazioni trimestrali.**

##### Spesometro

Lo **Spesometro** si trasforma da adempimento annuale ad **adempimento trimestrale**. Sono tenuti all'adempimento **tutti i soggetti passivi Iva, non sono previste cause di esclusione**.

I **dati da comunicare**, ad eccezione di ulteriori dati richiesti dall'Agenzia delle Entrate tramite specifico Provvedimento, sono quelli identificativi dell'operazione ed in particolare:

- I dati dei soggetti coinvolti;

*Studio Triberti Colombo & Associati*



# TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

- Data e numero della fattura;
- Base imponibile, aliquota applicata, imposta;
- Tipologia dell'operazione.

La comunicazione telematica va inviata entro le seguenti scadenze: **31 maggio, 31 agosto, 30 novembre e 28 febbraio.**

In caso di **omesso/errato invio** dei dati richiesti è prevista una **sanzione di 25 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 25.000 euro per ciascun trimestre.**

**Nb. Per l'anno d'imposta 2016, rimane ferma la presentazione dello Spesometro annuale alle ordinarie scadenze del 10 o del 20 aprile 2017.**

Contestualmente all'introduzione della disciplina di cui sopra, a partire **dal 2017** verranno **soppressi** i seguenti adempimenti:

- **Comunicazione** dei dati relativi ai contratti di **leasing** e di locazione/noleggio;
- I modelli **Intra** degli **acquisti** di beni e di prestazioni di **servizi ricevuti**;
- Comunicazione **black list**.

Ai soggetti che hanno **sostenuto il costo per l'adeguamento tecnologico** (software contabili) richiesto al fine di far fronte ai nuovi adempimenti previsti, viene riconosciuto un **credito d'imposta pari a 100 euro purché abbiano conseguito un volume d'affari non superiore ai 50.000 euro**. Un **ulteriore credito di 50 euro** è previsto per coloro che si avvarranno del regime di **trasmissione telematica delle fatture elettroniche attraverso il sistema di interscambio** entro il 31/12/2017.

## Modifiche al testo introdotte dalle Commissioni Bilancio e Finanze

La Camera ha già approvato le modifiche elencate di seguito, le quali tuttavia possono essere ulteriormente rivisitate in sede di approvazione del testo di legge da parte del Senato:

- **Spesometro:** è prevista l'**esclusione dall'adempimento** per i soggetti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale;
- **Spesometro:** è prevista una **scadenza particolare** relativa ai primi due trimestri dell'anno 2017 ossia il primo invio riguarderà il primo semestre 2017 e le scadenze potrebbero essere pertanto le seguenti: **25 luglio 2017, 30 novembre 2017, 28 febbraio 2018;**
- **Spesometro:** la **sanzione** in caso di omessa/errata trasmissione dei dati è **ridotta a 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per trimestre**. E' prevista inoltre la riduzione della sanzione alla **metà nel caso di regolarizzazione entro 15 giorni;**
- **Liquidazione Iva:** la **sanzione** in caso di omessa/errata trasmissione dei dati è **ridotta a 500 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 2.000 euro per trimestre**. E' prevista inoltre la riduzione della sanzione alla **metà nel caso di regolarizzazione entro 15 giorni;**
- **Comunicazione Black list:** è **anticipata all'anno d'imposta 2016 l'abolizione** della comunicazione black list;
- **Soppressione della Comunicazione degli acquisti di beni ricevuti da San Marino e documentati da autofattura** (comunicazione che dovrà essere effettuata con modello polivalente entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione dell'autofattura).

## 1.2. Rottamazione delle cartelle esattoriali

Il **DL 193/2016** in esame dispone, **a partire dal 1° luglio 2017, la soppressione di Equitalia**. Ne consegue che, a partire da tale data, **l'attività di riscossione proseguirà con un diverso ente pubblico economico, denominato "Agenzia delle Entrate-riscossione"**, sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Gli enti locali potranno, di norma, avvalersi del nuovo ente per riscuotere le proprie entrate con deliberazione adottata entro l'1/7/2017.

Vengono inoltre previste delle misure di potenziamento della riscossione, disponendo che, **a decorrere dall'1/1/2017, l'Agenzia delle Entrate potrà utilizzare le banche dati e le informazioni in suo possesso anche ai fini della riscossione nazionale.**

*Studio Triberti Colombo & Associati*



# TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

Il Decreto in commento, inoltre, **introduce una sanatoria delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi**, che comporta forti sconti per chi ne fruisce.

Stando all'attuale formulazione del decreto, sono oggetto di definizione agevolata **tutti i carichi affidati agli agenti della riscossione dall'1/1/2000 al 31/12/2015**. Fa fede, a tal fine, **non la data di notifica della cartella di pagamento** ma la data in cui è stato consegnato il ruolo ad Equitalia o affidato il debito da accertamento esecutivo. Per cui si fa riferimento all' **indicazione riportata nella cartella di pagamento relativa alla data di esecutività del ruolo**.

Si anticipa che la legge di conversione probabilmente estenderà la possibilità di definizione agevolata ai ruoli affidati agli agenti della riscossione fino al 31 dicembre 2016.

**La rottamazione dei ruoli pregressi non comprende le ingiunzioni di pagamento**. Rientrano nella definizione le entrate locali (IMU, TARSU...) purché l'ente impositore, per sua scelta, abbia affidato la riscossione ad Equitalia.

**Sono invece escluse**, in maniera tassativa, le seguenti fattispecie:

- risorse proprie tradizionali dell'UE (esempio dazi all'importazione);
- IVA all'importazione;
- crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
- somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con l'Unione Europea;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada (in realtà, per effetto del successivo co. 11, la definizione, sempre che la riscossione sia stata affidata ad Equitalia, è possibile limitatamente agli interessi, mentre rimangono le sanzioni rimangono dovute).

**Il beneficio consiste** nell'espunzione:

1. di qualsiasi sanzione amministrativa;
2. degli interessi di mora.

Anche i debitori che hanno già pagato parzialmente il debito sono ammessi alla procedura, **purché siano pagate regolarmente le rate scadenti nel periodo compreso tra l'1/10/2016 e il 31/12/2016**.

Per fruire della definizione, il contribuente **deve presentare domanda entro il 31/3/2017**. Sul sito di Equitalia è già disponibile il modello da compilare al seguente link:

<http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/sites/equitalia/.content/files/it/Modulistica/DA1-DICHIARAZIONE-DEFINIZIONE-AGEVOLATA.pdf>

**La dichiarazione di adesione agevolata, che dovrà contenere anche gli estremi di tutte le cartelle per cui si vuole chiedere la suddetta definizione, potrà essere presentata dal contribuente:**

1. presso gli Sportelli dell'Agente della riscossione;
2. alla casella e-mail/PEC della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione di riferimento, inviando il modello debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità.

**Il contribuente può optare per il versamento in un'unica soluzione oppure rateale, in un massimo di 5 rate**, fermo restando che il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante 30% nell'anno 2018.

Anche su tale punto sono già state proposte delle modifiche con la conversione del decreto in legge che riguarderanno il numero delle rate e la loro scadenza.

Dopo la presentazione della domanda, l'Agente della Riscossione, entro il 31 maggio 2017, è tenuta a comunicare al contribuente:

- a) l'entità complessiva delle somme da versare;
- b) l'entità delle singole rate;
- c) il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Si sottolinea che la definizione agevolata non si perfeziona con la presentazione della domanda, né con il versamento della prima rata, **ma con l'integrale pagamento delle somme**. Visto il dato normativo, in caso di pagamento rateale, la definizione è subordinata al tempestivo e integrale versamento di ogni rata.

*Studio Triberti Colombo & Associati*



# TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

**Ove la definizione non si perfezioni**, naturalmente vengono meno i relativi benefici, e **saranno dovuti per intero sanzioni e interessi**. La presenza di un contenzioso, pendente in qualsiasi grado del giudizio, nonché la formazione di un giudicato anche totalmente sfavorevole al contribuente non precludono la sanatoria.

**Il contribuente, tuttavia, nella domanda deve impegnarsi a rinunciare ai giudizi in corso.**

## 1.3. Riapertura della Voluntary disclosure

Sono stati riaperti i termini, **dal 24/10/16 al 31/07/2017**, per accedere alla Voluntary disclosure che consente ai contribuenti residenti in Italia, persone fisiche e giuridiche, titolari di attività finanziarie e patrimoniali all'estero non dichiarate, di sanare la posizione tributaria e penale versando relative imposte e sanzioni **in misura ridotta**.

I contribuenti potranno sanare gli illeciti fiscali commessi fino al 30 Settembre 2016 inerenti sia ad obblighi dichiarativi, sia relativi alle violazioni in materia di imposte sui redditi, IRAP, IVA, nonché in materia di dichiarazione dei sostituti d'imposta. L'accesso alla procedura è tuttavia **limitato** ai contribuenti che non siano stati destinatari di ispezioni, verifiche, accertamenti o procedimenti penali relativi all'ambito di applicazione della procedura in esame

Rispetto alla precedente versione segnaliamo le **seguenti novità**:

Il contribuente, **non** è punito per i reati di impiego di denaro, beni o utili di provenienza illeciti previsti dall'art. 648-ter del codice penale

Il debito che scaturisce al termine della procedura deve essere versato in un'unica soluzione entro il 30/09/2017 o in tre rate mensili **senza possibilità di compensazione**

Sono stati stipulati accordi di collaborazione con altri Paesi, tra cui Honk Kong

Con riferimento alle sole attività oggetto della nuova collaborazione volontaria, il contribuente è **esonero dalla presentazione del quadro RW** del modello UNICO per il 2016

Viene attribuita al contribuente la possibilità di pagamento attraverso due opzioni alternative:

- **autoliquidazione**: il contribuente può autonomamente effettuare il versamento degli importi dovuti entro il 30 settembre 2017. In questo caso l'adesione consente di godere dei medesimi benefici di riduzione delle sanzioni previsti dalla Voluntary disclosure 1.0
- **atto di liquidazione da parte dell'amministrazione finanziaria**: pagando sanzioni leggermente più elevate, si ha tempo fino al 31 dicembre 2018 per liquidare gli importi dovuti.

L'istituto della Voluntary disclosure rappresenta una possibilità che, a nostro giudizio, potrebbe non essere più riproposta in futuro.

Posta la complessità della materia, sulla quale abbiamo maturato significativa esperienza in occasione della prima edizione del provvedimento, e la severità delle sanzioni che potrebbero colpire le irregolarità non sanate, invitiamo i potenziali interessati a prendere contatto direttamente con i professionisti dello Studio.

## 2. Donazione di prodotti alimentari, farmaceutici e altri prodotti a fini di solidarietà sociale – Novità della L. 19/08/2016 n. 166

La Legge 19.8.2016 n. 166 nel perseguire la **finalità della riduzione degli sprechi nell'intera filiera del settore alimentare e farmaceutico**, o di altri settori, ha introdotto importanti **novità sulle donazioni di prodotti alimentari, prodotti farmaceutici e di altri prodotti ai fini di solidarietà sociale**.

Per effetto delle modifiche è stato esteso l'ambito di applicazione delle norme agevolative ai fini IVA e ai fini delle imposte dirette. In particolare tra i beni oggetto della agevolazione IVA per la quale i beni si considerano **distrutti** sono stati aggiunti:

- **I prodotti alimentari** che vanno **oltre il termine minimo di conservazione, purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione**;
- I prodotti farmaceutici e **"gli altri prodotti"** da individuare con apposito decreto ministeriale del Ministero delle Finanze destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro, non più commercializzati o non

*Studio Triberti Colombo & Associati*





# TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi simili nonché per prossimità della data di scadenza.

Tra i soggetti beneficiari oltre le ONLUS sono inclusi tutti gli **enti pubblici e gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità.**

Ai fini delle imposte dirette la disposizione agevolativa per cui non si considerano ricavi i beni ceduti gratuitamente si estende anche ad **“altri prodotti” da individuare con decreto del MEF purché destinati ai fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro e rientrati tra i beni la cui produzione o scambio rientrano nell'attività propria dell'impresa**, tra i soggetti beneficiari rientrano gli **enti pubblici e gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità.**

Per poter usufruire delle norme di favore occorre:

- Che i beni siano accompagnati da un **documento di trasporto** o da un documento equipollente;
- Che il destinatario dei beni predisponga **trimestralmente una dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa cedente** con l'indicazione degli estremi del DDT e l'attestazione di utilizzo dei beni ai fini di solidarietà sociale.

La presunzione di onerosità della cessione è superata con una **comunicazione da inviare all'Agenzia delle Entrate in modalità telematica entro cinque giorni dalla consegna del bene**, da parte del cedente, l'esonero dalla comunicazione sussiste qualora l'ammontare del valore dei beni donati non superi **15.000 euro** (il limite precedente era di euro 5.164,57) o i beni siano **facilmente deperibili**.

## FOCUS: Principali novità in discussione della Legge Finanziaria 2017

Di seguito si riporta una sintesi delle principali aree di intervento della Legge Finanziaria 2017; sottolineiamo dunque che si tratta di una mera elencazione delle novità presenti in bozza e che, conseguentemente, **potrebbero subire consistenti variazioni in sede di approvazione**. I futuri provvedimenti ufficiali saranno oggetto di trattazione nelle prossime circolari dello Studio

| Fisco                       |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Abolizione Equitalia</b> | Oltre a quello già evidenziato in precedenza ricordiamo che con una norma inserita nel decreto legge si prevede l'abolizione dell'ente di riscossione o, meglio, l'avvio del processo di abolizione che dovrebbe concludersi in sei mesi, con l'attribuzione delle sue attuali competenze, rivisitate, all'Agenzia delle Entrate. Connessa all'abolizione troviamo la rottamazione delle cartelle esattoriali, dalla quale abbiamo già trattato |
| <b>IRES</b>                 | Conferma dell'aliquota IRES al 24% in luogo dell'attuale 27,5% (norma già prevista nella legge di stabilità 2016) a partire dal 2017  |
| <b>IRI</b>                  | Introduzione dell'IRI (imposta sui redditi d'impresa): un'imposta del 24% sul reddito non prelevato dall'azienda, di cui potranno fruire le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria, oltre che le S.r.l. a tassazione per trasparenza  |
| <b>Principio di cassa</b>   | Applicazione del principio di cassa per le imprese in contabilità semplificata in luogo di quello per competenza  |
| <b>Imprese agricole</b>     | Eliminazione della tassazione IRPEF (si parla del periodo 2017-2019) per le imprese agricole le quali, quindi, non pagheranno alcuna imposta sui redditi dominicali ed agrari dei terreni   |
| <b>Studi di settore</b>     | Abolizione degli studi di settore i quali potrebbero lasciare posto agli indicatori di compliance, con un regime premiale che potrà spingersi fino all'eliminazione dei controlli sui contribuenti più “onesti” e virtuosi  |

*Studio Triberti Colombo & Associati*



# TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

|  |  |
|--|--|
| <b>Super/Iper ammortamento</b>   | Proroga del super-ammortamento del 140% sull'acquisto di beni strumentali non promiscui e introduzione dell'iperammortamento nella misura del 250% sull'acquisto di beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa  |
| <b>Crediti R&amp;S</b>   | Estensione fino al 2020 del credito d'imposta riconosciuto alle imprese per le spese relative agli investimenti incrementali per ricerca e sviluppo nell'ambito dell'attività d'impresa  |
| <b>Gruppo IVA</b>  | In linea con altri paesi europei viene introdotto un ulteriore istituto oltre l'attuale IVA di gruppo, denominato "gruppo IVA". Il "gruppo" viene identificato da una propria Partita IVA e agisce ai fini dell'imposta sul valore aggiunto come unico soggetto, le operazioni infragruppo vengono eliminate dal campo di rilevanza ai fini dell'imposta.  |
| <b>INPS Gestione separata</b>  | Riduzione dell'aliquota INPS gestione separata al 25% per i lavoratori autonomi non iscritti ad altra gestione obbligatoria e non pensionati   |
| <b>Assegnazione agevolata ai soci</b>  | Riapertura dell'assegnazione agevolata ai soci di beni mobili e immobili per le operazioni poste in essere dall'01/10/2016 al 30/09/2017   |
| <b>Note di variazione IVA</b>  | Abrogazione dei commi 4, 6 e 11 dell'art. 26 DPR 633/1972 introdotti lo scorso anno che permettono l'emissione di note di credito nei confronti dei soggetti assoggettati a procedure concorsuali (norma che avrebbe riguardato le procedure aperte a far data dall'1.1.2017), sin dalla data di apertura della procedura stessa e cioè dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento o del decreto di ammissione al concordato preventivo. Con l'abrogazione di tali commi si tornerà alla situazione attualmente in vigore: per poter emettere note di credito nei confronti dei soggetti in questione bisognerà aspettare la chiusura della procedura concorsuale                          |
| <b>Lavoro</b>  |  |
| <b>Detassazione premi di produttività</b>  | Proroga della detassazione dei premi di produttività: potrebbe esser previsto un rialzo degli attuali limiti, infatti è stato annunciato che il limite del premio di produttività tassato con aliquota secca del 10% salirà, nel 2017, dagli attuali 2.000 euro a 3.000 euro (invece, in caso di coinvolgimento paritetico dei dipendenti nell'organizzazione del lavoro l'attuale limite di 2.500 euro salirà a 4.000 euro). Inoltre, oltre agli operai e impiegati, ne potranno fruire anche quadri e una parte della dirigenza non apicale e potrebbe aumentare il limite di reddito minimo per usufruire della tassazione agevolata, salendo dagli attuali 50.000 euro a 80.000 euro lordi annui |
| <b>Decontribuzione aziende</b>   | Decontribuzione per le aziende che assumono giovani dopo aver svolto un periodo di alternanza scuola-lavoro o di tirocinio curriculare (in caso di studenti universitari)  |
| <b>Incentivi</b>   |  |
| <b>Interventi per recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica</b> | Proroga a tutto il 2017 per la detrazione IRPEF del 50% sulle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Non cambiano le regole né le soglie di spesa (attualmente fissate a 96.000 euro annui). Potrebbero cambiare invece le spese per interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali del 65%: per le spese sostenute dal 01/01/2017 al 31/12/2021 la percentuale salirebbe al: - 70% se gli interventi che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'intero edificio; - al 75% se il lavoro sarà finalizzato a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva              |
| <b>Agevolazioni su misure antisismiche</b>   | introduzione di agevolazioni su misure antisismiche ovvero una detrazione "base" del 50% per le spese sostenute al fine di adeguare gli immobili che ricadono in zone ad alta pericolosità sismica alle misure antisismiche. La percentuale sale al 70% e all'80% (75% e 85% per l'intero condominio) se gli interventi aumentano la classe di rischio, rispettivamente, a quella immediatamente più elevata ovvero a due classi di rischio inferiore  |
| <b>Bonus mobili ed elettrodomestici</b>  | Potrebbe esser riconosciuto limitatamente all'arredo di immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 01/01/2016, per le spese sostenute nel 2017. Stando al testo attuale del disegno di legge, invece, non è stata   |

*Studio Triberti Colombo & Associati*



# TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

|                       |   |
|-----------------------|---|
|                       | disposta nessuna proroga per il bonus mobili giovani, dedicato alle coppie, anche di fatto, under 35, acquirenti di un'unità immobiliare destinata ad essere adibita ad abitazione principale   |
| <b>Sabatini - Ter</b> | Proroga al 31/12/2018 l'agevolazione "Sabatini – ter", che prevede l'erogazione di un contributo in conto esercizio, a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l'acquisto in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI  |
| <b>Start up</b>       | Incremento delle agevolazioni per le start up: detrazione IRPEF del 19% degli investimenti rilevanti effettuati, per un importo non superiore a 1.000.000 euro per periodo d'imposta e deduzione dal reddito imponibile pari al 20% degli investimenti rilevanti effettuati per un importo non superiore a 1.800.000 euro per periodo d'imposta |
| <b>ACE</b>            | Riduzione dell'agevolazione ACE alla misura del 2,3%  |

Per ogni ulteriore chiarimento Vi invitiamo a prendere direttamente contatto con i Vostri professionisti di riferimento.

Con l'occasione inviamo i nostri migliori saluti.

Studio Triberti Colombo & Associati

*Studio Triberti Colombo & Associati*

Milano - Via Carducci 32 - 20123  
Tel. +39 02 855.031  
Fax. +39 02 855.035.00

Torino - Piazza Carlo Felice 18 - 10121  
Tel. + 011.538.386  
Fax. +011.537.389

Roma - Via Boncompagni 93 - 00187  
Tel. +06.97273788  
Fax. +06.97273584.00

